

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN GENERE

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 27558 del 28 settembre 2023

FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Termine ex art. 1957, comma 1, c.c. - Clausola derogatoria in senso favorevole al creditore - Vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. ("ratione temporis" vigente) - Sussistenza.

È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 Massime precedenti Vedi: N. 9245 del 2007 Rv. 597879 - 01, N. 21867 del 2013 Rv. 627688 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 27247 del 25 settembre 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 31837 del 2022 Rv. 666054 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 27152 del 22 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE Eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. - Requisiti - Straordinarietà ed imprevedibilità - Caratteri - Fattispecie.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, **richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà**, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. (*Omissis*)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467 Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2017 Rv. 643741 - 03, N. 12235 del 2007 Rv. 599211 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26906 del 20 settembre 2023

FIDEIUSSIONE - LIMITI - IN GENERE Fideiussione - Durata correlata al soddisfacimento della obbligazione principale - Termine di decadenza dell'azione del creditore - Inapplicabilità - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui la durata di una **fideiussione** sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al **termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.**. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell'ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell'immobile in costruzione, non garantiva l'inadempimento in sé del costruttore, ma l'evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 16836 del 2015 Rv. 636447 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 31569 del 2019 Rv. 656276 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26901 del 20 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Criteri - Fattispecie.

Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del **potere di riduzione della penale**, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha

cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1384 Massime precedenti Conformi: N. 7835 del 2006 Rv. 588526 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 33159 del 2019 Rv. 656304 - 01, N. 19492 del 2023 Rv. 668307 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26901 del 20 settembre 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE Rispetto del termine di adempimento - Buona fede - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Nella valutazione del **rispetto di un termine di adempimento** la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accredito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375 Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2019 Rv. 654135 - 01, N. 18877 del 2008 Rv. 604212 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26874 del 20 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di pendenze tra le parti - Contratto misto - Disciplina applicabile - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Fattispecie.

Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del **contratto misto**, trova la sua **disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti**, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella

specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1965. Massime precedenti Vedi: N. 26485 del 2019 Rv. 655471 - 01, N. 2217 del 1984 Rv. 434258 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11656 del 2008 Rv. 602976 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 26648 del 15 settembre 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Crediti verso la p.a. derivanti da forniture presso l'USL - l.r. Emilia-Romagna n. 22 del 1980 - Interessi moratori - Fattura per gli interessi - Necessità.

In materia di crediti verso la P.A. derivanti da forniture effettuate in favore delle sopresse U.S.L., ai sensi dell'art. 56 della l.r. Emilia - Romagna n. 22 del 1980, la presentazione della fattura per gli interessi moratori costituisce imprescindibile presupposto per la liquidazione di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 29/03/1980 num. 22 art. 51, Legge Reg. Emilia-Romagna 29/03/1980 num. 22 art. 56, Cod. Civ. art. 1224 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 5266 del 2007 Rv. 597146 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26026 del 06 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Ripristino "per facta concludentia" - Ammissibilità - Esclusione - Rinnovo tacito - Configurabilità - Condizioni - Espressa previsione contrattuale - Necessità - Contratto in cui sia parte la P.A. - Estensione - Fondamento.

I contratti assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, una volta cessati, non possono essere ripristinati per fatti concludenti, essendo, invece, ben possibile che essi si rinnovino tacitamente, per una durata predeterminata, in presenza di espressa pattuizione delle parti in tal senso per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, e ciò anche nel caso in cui una delle parti sia una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella, ad essa connessa, di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12 Massime precedenti Conformi: N. 9933 del 2005 Rv. 582190 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11231 del 2017 Rv. 644193 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 25941 del 05 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. – Condanna implicita al rilascio – Configurabilità – Esclusione.

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della **domanda ex art. 2932 c.c.** non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 1367 del 2012 Rv. 621240 - 01, N. 8693 del 2016 Rv. 639745 - 01, N. 1619 del 2005 Rv. 578798 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 25703 del 04 settembre 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento - Necessità - Criteri.

L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., **e l'inutile decorso del termine** fissato per l'adempimento **non eliminano la necessità**, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale **della gravità dell'inadempimento** in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455 Massime precedenti Conformi: N. 18696 del 2014 Rv. 632107 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 40325 del 2021 Rv. 663362 - 0

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25650 dell'01 settembre 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE Successione delle regioni nei rapporti obbligatori delle sopresse USL ex l. n. 724 del 1994 - Richiesta di risarcimento indirizzata alla AUSL in luogo della Gestione liquidatoria - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Ragioni. 127009 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA In genere.

La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, **è idonea a interrompere la prescrizione**, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa

soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1219 Massime precedenti Difformi: N. 4392 del 2017 Rv. 643129 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 20412 del 2006 Rv. 594138 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5488 del 2014 Rv. 629809 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto di concessione di vendita - Atipicità - Natura di contratto normativo - Sussistenza - Contratto di agenzia - Differenze.

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, **avente natura di "contratto normativo"**, dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1742 Massime precedenti Conformi: N. 4948 del 2017 Rv. 643058 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 10533 del 2014 Rv. 630905 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 25284 del 25 agosto 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Cessione del credito al corrispettivo in favore del subappaltatore - Efficacia nei confronti della P.A. - Applicabilità dell'art. 115, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999 ("ratione temporis" vigente) - Fondamento.

In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115 com. 3, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70 Massime precedenti Vedi: N. 24758 del 2021 Rv. 662431 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 25221 del 24 agosto 2023

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE Mandato conferito nell'interesse del terzo - Contratto in favore di terzo - Configurabilità - Esclusione - Diritto del terzo all'esecuzione del mandato - Esclusione - Fattispecie.

Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1372 Massime precedenti Vedi: N. 1391 del 2003 Rv. 560143 – 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 24983 del 22 agosto 2023

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - NELLA VENDITA DI ANIMALI - USI LOCALI Contratto preliminare di compravendita - Previsione della sua attuazione mediante vendita indiretta caratterizzata da consegna del bene e rilascio di procura irrevocabile a vendere - Finalità speculativa e di sottrazione dell'affare alla doppia imposizione del trasferimento - Legittimità (dal punto di vista civilistico) - Diritto del venditore all'apposizione di un termine alla procura e all'indicazione nella stessa del prezzo - Esclusione.

È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, **della vendita in forma indiretta**, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 9837 del 1999 Rv. 530090 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 24872 del 21 agosto 2023

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Caratteristiche del danno extra contrattuale - Fattispecie.

In caso di **inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento**, è configurabile **anche la responsabilità extracontrattuale** del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C.

ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 3021 del 2014 Rv. 629958 - 01, N. 11410 del 2008 Rv. 603339 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 24370 del 10 agosto 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Appalto di servizio in favore di un ente locale in esecuzione di un rapporto di fatto - Indennità per indebito arricchimento - Riconoscimento del lucro cessante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di **azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A.** conseguente ai servizi resi in esecuzione di un rapporto di fatto, **l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. si limita al danno emergente e non si estende al lucro cessante** costituito dal guadagno che il professionista o l'imprenditore avrebbe potuto conseguire se fossero stati praticati prezzi maggiori, o prezzi di mercato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ad un consorzio, il quale aveva proseguito il servizio di ristorazione a favore di studenti e dipendenti al prezzo precedente alla scadenza del contratto stipulato con l'ente pubblico, spettasse il ristoro di quanto non conseguito per il mancato rinnovo dei prezzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 Massime precedenti Vedi: N. 14670 del 2019 Rv. 654169 - 01, N. 12702 del 2019 Rv. 653894 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 24263 del 09 agosto 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie.

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE.

La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario

acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345 Massime precedenti Conformi: N. 21248 del 2012 Rv. 624470 - 0

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 23616 del 02 agosto 2023

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE Attribuzione patrimoniale testamentaria - Onere - Obbligo di destinazione perpetua - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE In genere.

L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onereato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1379, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 634 Massime precedenti Vedi: N. 15240 del 2017 Rv. 644492 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 23604 del 02 agosto 2023

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Mancanza del certificato di abitabilità - Ipotesi - Conseguenze.

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, **l'ipotesi del vizio contrattuale**, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, **ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave**, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1218 - Massime precedenti Vedi: N. 10665 del 2020 Rv. 657889 - 01, N. 17123 del 2020 Rv. 658954 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 23506 del 02 agosto 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Parte contrattuale plurisoggettiva - Promittenti venditori - Recesso dal preliminare di vendita - Esercizio congiunto da parte di tutti i soggetti che compongono la parte plurisoggettiva - Necessità - Esercizio di alcuni di essi - Inefficacia - Fattispecie.

In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1320 Massime precedenti Vedi: N. 2969 del 2019 Rv. 652577 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 23209 del 31 luglio 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE Risoluzione per impossibilità sopravvenuta – Risoluzione per inadempimento – Effetti - Conseguenze.

La pronuncia di **risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione**, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli **obblighi restitutori** derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma **non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra**, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel "quantum" e correlata al diritto di recesso, il quale, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112 Massime precedenti Vedi: N. 11466 del 2020 Rv. 658263 - 03

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 22012 del 24 luglio 2023

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti informatici - E-mail semplice - Valore di scrittura privata - Esclusione - Fondamento.

La **e-mail** che contenga espressioni generiche di **consenso alla conclusione di un contratto preliminare** di compravendita, ma sia **priva della firma elettronica avanzata**, qualificata o digitale del promittente venditore, **non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.**, in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 Massime precedenti Vedi: N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 21400 del 19 luglio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Qualificazione di dichiarazione come quietanza o rinuncia - Condizioni - Fattispecie.

La **quietanza liberatoria** rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una **dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto**, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come rinuncia la **quietanza rilasciata da un Comune in relazione all'incasso di una polizza fideiussoria** stipulata a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, non ritenendo decisivi, a tal fine, l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario che l'aveva sottoscritta e la circostanza che nella stessa fossero contenuti un riferimento a "pretese determinate" e la formula di mero stile di "non aver più nulla a pretendere", tenuto conto, altresì, che, al momento della relativa redazione, il credito era "sub iudice" a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal suddetto Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1362 Massime precedenti Conformi: N. 18094 del 2015 Rv. 637023 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 18321 del 2016 Rv. 641266 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 20449 del 17 luglio 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE Lesione "ultra dimidium" - Accertamento - Preliminare di compravendita immobiliare - Consegna anticipata del bene - Attribuzione alla promittente acquirente dei canoni di locazione - Rilevanza.

Il vizio genetico che legittima la (possibile) rescissione per lesione (nel concorso di tutte le altre condizioni) **è posto a tutela dell'equilibrio tra le prestazioni**, rispetto al quale rileva il **valore delle stesse al momento della stipula contrattuale** quale risultante da tutte le pattuizioni che concernono il prezzo e, quindi, anche di quelle (pur se solo accessorie) che determinano una maggiore fruttuosità del bene che ne costituisce l'oggetto. Ne consegue che ai fini per stabilire se un contratto preliminare di compravendita immobiliare sia rescindibile per lesione "ultra dimidium" rilevano altresì le pattuizioni in forza delle quali venga disposta in favore del promissario acquirente l'immediata immissione nel possesso del bene, all'atto della stipula del preliminare - rispetto alla data della conclusione del contratto definitivo - con conseguente attribuzione del diritto di goderne e, quindi, di percepire i canoni di locazione, tale da incidere in senso (negativo per una parte e positivo per l'altra) sull'equilibrio tra le prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448 Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2011 Rv. 616777 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 20273 del 14 luglio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Sentenza - Dispositivo - "Interessi dovuti come per legge" - Riferimento agli interessi dovuti ex art. 1284 c. c. - Riferimento agli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale **specie di interessi legali siano stati applicati**, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli **interessi previsti dall'art. 1284 c.c.**, essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 19492 del 10 luglio 2023

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Penale convenzionalmente stabilita - Riduzione giudiziale - Obbligo per il giudice di esplicitare i motivi su eccessività dell'importo - Criteri.

In caso di **riduzione giudiziale della penale** convenzionalmente stabilita dalle parti, **il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato** con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384 Massime precedenti Conformi: N. 17731 del 2015 Rv. 636526 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 19202 del 06 luglio 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - IN GENERE Determinazione del risarcimento - Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., **si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative**, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Conformi: N. 4718 del 2016 Rv. 639072 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 17572 del 20 giugno 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA Inadempimento obbligazione pecuniaria - Interessi - Decorrenza - Rilevanza dello stato soggettivo - Esclusione - Maggior danno - Condizioni.

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In caso di **inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria**, pur quando **derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato**, alla condanna all'adempimento **si aggiunge**, su domanda di parte, **il debito degli interessi**, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla

messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 37798 del 2022 Rv. 666565 - 01, N. 14289 del 2018 Rv. 648837 - 03

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 15057 del 29 maggio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Natura - Dichiarazione unilaterale recettizia - Efficacia - Condizioni - Rimessione dell'atto direttamente dall'obbligato al creditore - Necessità - Conoscenza indiretta del documento da parte del creditore - Irrilevanza - Fattispecie.

Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia **indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore**, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988 Massime precedenti Conformi: N. 2104 del 2012 Rv. 621529 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 14561 del 25 maggio 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale – Rilevanza sul piano causale – Requisiti - Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo.

Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del **requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi**, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del **requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti** di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il

coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici. (Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11974 del 2010 Rv. 613118 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 13203 del 15 maggio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di indebito arricchimento - Declaratoria di inesistenza del contratto - Carattere ostativo - Esclusione - Sussidiarietà - Sussistenza - Fondamento.

In tema di **azione di indebito arricchimento**, la sentenza che dichiara l'**inesistenza del contratto** esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e **accerta** (in positivo) **la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà** (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come **l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito**.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041 SEZIONE TERZA 110 Massime precedenti Vedi: N. 20069 del 2018 Rv. 649909 - 01, N. 15496 del 2018 Rv. 649133 - 01, N. 14120 del 2020 Rv. 658413 - 01, N. 14944 del 2022 Rv. 664823 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 11548 del 03 maggio 2023

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Determinabilità "ex post" correlata all'entità dell'inadempimento - Configurabilità.

In materia di **clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente** ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la **stessa può essere determinata o determinabile** sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1346 Massime precedenti Vedi: N. 4603 del 1984 Rv. 436525 - 01, N. 13956 del 2019 Rv. 653925 - 01, N. 21398 del 2021 Rv. 662039 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10968 del 26 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Oneri gravanti sulla parte intimante - Contenuto e limiti - Somma esorbitante rispetto a quanto dovuto contrattualmente - Conseguenze.

In tema di **diffida ad adempiere**, l'unico **onere** che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di **fixare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione**, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133 Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2016 Rv. 642807 - 02, N. 25736 del 2017 Rv. 645951 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10967 del 26 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Riferimento alla comune intenzione delle parti - Svalutazione del criterio letterale - Esclusione

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di **indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti** senza limitarsi al senso letterale delle parole, **non svaluta l'elemento letterale del contratto** ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366 Massime precedenti Conformi: N. 21576 del 2019 Rv. 654900 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 32786 del 2022 Rv. 666341 - 01, N. 34795 del 2021 Rv. 663182 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 10850 del 24 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE Subingresso del terzo nel contratto - Presupposti - "Electio amici" - Sufficienza - Esclusione - Procura da parte del terzo nominato o sua accettazione - Necessità - Prova - Fattispecie.

In tema di **contratto per persona da nominare**, affinché possa ritenersi perfezionato il subingresso del terzo (con conseguente esclusione della legittimazione ad agire dello stipulante) **non è sufficiente una valida e tempestiva "electio amici"**, ma è

altresì **necessaria l'esistenza di una procura rilasciata dal terzo nominato ovvero l'accettazione della nomina da parte di costui**, la quale non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2932 c.c. in capo all'originario stipulante di un contratto preliminare, che aveva proceduto alla nomina del terzo, senza verificare la sussistenza di una procura o di un'accettazione riferibili a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1405, Cod. Civ. art. 2932 Massime precedenti Vedi: N. 21254 del 2006 Rv. 593891 - 01, N. 13537 del 2011 Rv. 618278 - 01, N. 18490 del 2014 Rv. 632222 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 10683 del 20 aprile 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA Inadempimento - Esonero del debitore da responsabilità - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Prova della non imputabilità - Necessità - Contenuto - Configurabilità di un "factum principis" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE In genere.

In materia di responsabilità contrattuale, **perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto** che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 13142 del 2017 Rv. 644403 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 14915 del 2018 Rv. 649054 - 01, N. 20152 del 2022 Rv. 665072 - 02

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 10682 del 20 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione del contratto - Risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale - Risoluzione per inadempimento consistente nel mancato rispetto del termine non essenziale di adempimento - Differenze - Conseguenze in merito al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.

La domanda di **risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale** richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di **risoluzione per inadempimento** consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronuncia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112 Massime precedenti Vedi: N. 4314 del 2016 Rv. 639412 – 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9847 del 13 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE Contratti di prestazione d'opera con la pubblica amministrazione – Forma scritta – Necessità – Deroga per gli interventi in favore di popolazioni colpite da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Esclusione - Ragioni.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54, Legge 29/04/1982 num. 187 art. 4, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54 Massime precedenti Vedi: N. 14099 del 2004 Rv. 574983 - 01, N. 14078 del 2010 Rv. 613655 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 9616 dell'11 aprile 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE Clausole contrattuali affette da nullità - Inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419, comma 2, c.c. - Indicazione della norma imperativa - Necessità.

Il giudice che dichiara la **nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.** deve **indicare la norma imperativa** con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 1, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 6364 del 2011 Rv. 617417 - 01, N. 8794 del 2000 Rv. 538125 - 01, N. 12981 del 2022 Rv. 664632 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 9364 del 05 aprile 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Ente pubblico - Transazione - Necessità dell'impegno di spesa ai fini della sua validità e vincolatività - Sussistenza - Conseguenze della sua assenza - Nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione - Efficacia ostativa del giudicato - Esclusione.

È estendibile alla **transazione** il principio per cui gli **atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale** in capo ai medesimi sono **validi e vincolanti** nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo **impegno di spesa**, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 Massime precedenti Vedi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 9347 del 05 aprile 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE Novazione oggettiva - Natura - Elementi essenziali - "Animus novandi" - Sostituzione dell'obbligo precedente - Sufficienza - Esclusione - Prova in concreto - Necessità - Fattispecie.

Affinché si abbia **novazione oggettiva dell'obbligazione** è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la **volontà e l'effetto di estinzione** dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con **un'obbligazione nuova ed incompatibile**, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un

successivo contratto integrativo che si era, tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230 Massime precedenti Vedi: N. 12039 del 2000 Rv. 540123 - 01, N. 27028 del 2022 Rv. 665873 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 9063 del 31 marzo 2023

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto d'opera professionale - Diligenza del buon padre di famiglia - Colpa lieve - Inadempimento - Conseguenza - Non spettanza del compenso - Fattispecie.

Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la **diligenza del buon padre di famiglia**; la violazione di tale dovere comporta **inadempimento contrattuale** di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, **perdendo il diritto al compenso**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che – pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo così irrealizzabile l'opera commissionata – aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la società committente aveva potuto profittare del progetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1460 Massime precedenti Vedi: N. 1214 del 2017 Rv. 642220 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 8731 del 28 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Compravendita immobiliare - Individuazione del bene tramite planimetria - Sottoscrizione e menzione di essa nel contratto - Necessità.

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI In genere.

Nei contratti in cui è richiesta la **forma scritta "ad substantiam"**, **l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso**, non potendo farsi ricorso ad **elementi estranei** ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una **planimetria allegata** all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537 Massime precedenti Conformi: N. 21352 del 2014 Rv. 632609 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 8697 del 28 marzo 2023

FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, **ricorre l'ipotesi della co-fideiussione**, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., **quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore** e, a tal fine, **è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito**, anche se non contestualmente, **nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia** e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1954 Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2016 Rv. 638629 - 01, N. 16561 del 2010 Rv. 614104 - 01, N. 31062 del 2019 Rv. 656136 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 8574 del 27 marzo 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e **dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno**, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17 Massime

precedenti Conformi: N. 11465 del 2020 Rv. 658120 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2018 Rv. 651034 - 01, N. 5263 del 2015 Rv. 634726 - 01, N. 15303 del 2022 Rv. 664797 - 02, N. 6555 del 2014 Rv. 630054 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 8282 del 23 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una **clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede**, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, **sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento**, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la liceità del recesso operato del Comune appaltante dal contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione cittadino, senza dare erroneamente rilievo al fatto che la ditta appaltatrice aveva lamentato immediatamente la carenza delle condizioni di sicurezza, prospettando un "rischio elettrico" per la collettività e gli interventi necessari a farvi fronte, di cui a richiesta della committente aveva anche indicato il preventivo, senza ricevere dall'ente appaltante alcun riscontro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1456 Massime precedenti Conformi: N. 23868 del 2015 Rv. 637690 – 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 8164 del 22 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà - Trasferimento subordinato al versamento del prezzo o del saldo prezzo - Natura della clausola di subordinazione - Condizione sospensiva - Esclusione - Effetto risolutorio nascente dall'inadempimento - Sussistenza.

In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato **al pagamento del prezzo** o del saldo prezzo, tale pagamento non si attegga quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì **quale**

elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2932 Massime precedenti Vedi: N. 10827 del 2001 Rv. 548807 - 01, N. 20226 del 2018 Rv. 649912 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 8103 del 21 marzo 2023

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Interessi moratori convenzionali - Usurarietà - Conseguenze - Gratuità del contratto - Insussistenza - Debenza degli interessi corrispettivi leciti - Sussistenza.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli **interessi corrispettivi lecitamente pattuiti**, che continuano ad **essere applicati** ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 14214 del 2022 Rv. 664963 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 8046 del 21 marzo 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE Versamento di somma mediante bonifico - Prova mediante produzione in giudizio dell'estratto conto del "solvens" - Esclusione - Ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma - Applicazione del principio di vicinanza della prova - Esclusione - Fondamento

La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, **non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento**, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2697
CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 1996 Rv. 500890 - 01, N. 27520 del 2008 Rv. 605940 -
01, N. 149 del 2003 Rv. 559540 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 7649 del 16 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Contratto a prestazioni corrispettive - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Valutazione unitaria e complessiva - Necessità - Deduzione dell'inadempimento della parte attrice - Esame - Necessità.

Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, **procedere alla valutazione sinergica del comportamento** di questi ultimi, **attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento**, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 115
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 6821 del 07 marzo 2023

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE Transazione novativa - Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione - Mancanza di un immediato carattere novativo - Sussistenza - Conseguenze.

L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 1965 Massime precedenti Vedi: N. 32109 del 2019 Rv. 656211 – 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 6513 del 03 marzo 2023

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 8530 del 2020 Rv. 657812 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 6307 del 02 marzo 2023

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti di durata - Clausola contenente il divieto di rinnovazione tacita - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.

In tema di condizioni generali di contratto, la **clausola** apposta a un contratto di durata, che ne preveda il **divieto di rinnovazione tacita** alla scadenza, **non può considerarsi vessatoria**, dal momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 14737 del 2015 Rv. 636089 - 01, N. 17579 del 2015 Rv. 636924 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 5379 del 21 febbraio 2023

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Pattuizione di interessi moratori
- Diversità di funzioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse
- Esclusione - "Reductio ad equitatem"- Ammissibilità - Criteri.

La **clausola penale** e la **convenzione di interessi moratori** hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che **anche i rimedi di tutela sono differenti**, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "**reductio ad aequitatem**" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST. Massime precedenti
Vedi: N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 03

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 4911 del 16 febbraio 2023

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Interessi moratori - Domanda di accertamento natura usuraria degli interessi - Interesse ad agire in mancanza di inadempimento del contratto
- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE In genere.

L'interesse ad agire per l'accertamento **dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche** nel corso del rapporto ed **in assenza di un inadempimento**, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST. Massime precedenti

Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14 febbraio 2023

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di **specificata approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo** se vi sia prova che la conclusione del contratto **sia stata preceduta da una trattativa** che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 120 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 183, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 185

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06 febbraio 2023

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, **integra una questione mista di fatto e di diritto** che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la **nullità della sentenza** che su tale questione si fonda, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la

società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17 Massime precedenti Conformi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 03, N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01, N. 1617 del 2022 Rv. 663636 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 1462 del 18 gennaio 2023

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE Contratti con forma scritta "ad substantiam" tra persone lontane - Distinzione tra forma dell'accettazione e forma della sua comunicazione - Necessità - Conseguenze ai fini della loro conclusione - Acquisizione della mera notizia dell'accettazione scritta - Sufficienza - Necessità della sua trasmissione - Esclusione.

Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326 com. 1 SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 58 Massime precedenti Difformi: N. 6578 del 1979 Rv. 403329 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 8328 del 1997 Rv. 507422 - 01, N. 5971 del 1980 Rv. 409756 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 50 del 03 gennaio 2023

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Nullità contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Condizioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto

ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112 Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01, N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Sentenza n. 37804 del 27 dicembre 2022

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - POSSIBILITA' - IN GENERE Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto - Presupposti - Fattispecie.

L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza **di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolano in modo assoluto il risultato cui essa era diretta**, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un contratto tra un Comune ed una società, avente ad oggetto il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., aveva ravvisato la nullità del contratto per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative nella previsione, quale corrispettivo del servizio, della corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle infrazioni, ritenendo che tale previsione indicasse quale corrispettivo un bene della vita al quale veniva impressa una destinazione non consentita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 208 Massime precedenti Conformi: N. 6927 del 2001 Rv. 546852 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 37798 del 27 dicembre 2022

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie - Risarcimento del danno - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema **di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie**, al danneggiato spettano la **rivalutazione monetaria** del credito da danno emergente e gli **interessi compensativi** del lucro cessante, a decorrere **dal giorno della**

verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, **un debito non di valuta, ma di valore**, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verifica dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Difformi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 02 Massime precedenti Vedi: N. 26202 del 2022 Rv. 665749 - 01, N. 7948 del 2020 Rv. 657569 - 02, N. 1627 del 2022 Rv. 663638 - 01

Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02 dicembre 2022

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale - Necessità - Maggiorazioni previste da tariffe professionali - Esclusione

Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, **va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia**, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 14329 del 2019 Rv. 654266 - 02, N. 14670 del 2019 Rv. 654169 - 01